DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1986

relativa all'elenco degli stabilimenti dell'Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità

(86/414/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando che in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, devono essere stabiliti dgli elenchi degli stabilimenti nei paesi terzi autorizzati all'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità, che tali stabilimenti devono rispondere alle condizioni previste nell'allegato della suddetta direttiva ;

considerando che l'Argentina ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità di carni bovine in scatola che hanno subito un trattamento termico completo o di carni bovine cotte e congelate che hanno subito un trattamento termico a una temperatura a cuore di almeno 80 ° C.

considerando che per alcuni di tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti dall'Argentina deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di prodotti a base di carne verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine e dei miglioramenti apportati ;

considerando che la presente decisione si basa sullo stato attuale della regolamentazione comunitaria applicabile alle importazioni in provenienza dei paesi terzi ; che bisogna quindi riesaminare questa decisione non appena la suddetta regolamentazione sarà modificata o completata ;

considerando inoltre che in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, le disposizioni applicate altrove dagli Stati membri alle importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari ; che a tale riguardo è necessario ricordare che le importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza da stabilimenti che figurano sull'elenco allegato alla presente decisione, restano sottomesse ad altre regolamentazioni veterinarie, sia in materia di polizia sanitaria che al rispetto delle disposizioni generali del trattato ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri non possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne dall'Argentina che in provenienza degli stabilimenti che figurano in allegato e conformemente allo stesso.

2. Gli Stati membri possono, tuttavia, continuare ad autorizzare fino al 28 febbraio 1987 l'importazione di prodotti a base di carne in provenienza da stabilimenti che non figurano in allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità argentine alla data del 24 febbraio 1986, salvo decisione contraria adottata al loro riguardo anteriormente al 1° marzo 1987.

La Commissione trasmette agli Stati membri l'elenco di tali stabilimenti.

3. I prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1 devono essere preparati a partire da carni fresche che provengono da stabilimenti autorizzati in conformità delle disposizioni delle direttive del Consiglio 64/433/CEE (3) o 72/462/CEE (4).

4. Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette anche ad altre disposizioni in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

(1) GU n. L 26 del 31. 12. 1977, pag. 85.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1986.

Articolo 3

La presente decisione è riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° marzo 1987.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero	Stabilimento	Indirizzo
13 (1) (2)	Swift Armour SA Argentina	Rosario, Santa Fé
20 (2)	SA Frigorífico Monte Grande	Monte Grande, Buenos Aires
1352 (1)	Frigorífico Meatex SA	Alejandro Korn, Buenos Aires
1822 (2)	Meatex	Villa Ballester, Buenos Aires
1921 (1)	San Telmo SACIAFIF	Mar del Plata, Buenos Aires
1930 (1) (2)	Vizental y Cia SACIA	San José, Entre Ríos
2067 (1) (2)	Cía elaboradora de productos animales SAICAGT	Pontevedra, Buenos Aires

(1) Solamente carni bovine cotte congelate che hanno subito un trattamento termico a una temperatura a cuore d'almeno 80 °C.

(2) Solamente carne bovina in scatola che ha subito un trattamento termico completo.